

DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID 19 – Proroga del decreto di cui al prot. 12887 del 04/03/2021 a seguito dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 (G.U. Serie Generale, n. 62 del 13 marzo 2021) e del d.l. 13 marzo 2021, n. 30.

IL PRESIDENTE

Richiamati i propri precedenti decreti in materia di attività indifferibili da rendere in presenza, prott. n. 13731 del 14 marzo 2020, n. 15791 del 26 marzo 2020, n. 16686 del 2 aprile 2020, n. 17967 dell'11 aprile 2020, n. 21346 del 30 aprile 2020, n. 23524 del 16 maggio 2020, n. 24403 del 23 maggio 2020;

Richiamato, da ultimo, il proprio decreto n. 12887 del 04/03/2021, con oggetto “*Emergenza epidemiologica da COVID 19 – Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza, in attuazione dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 25 del 03.03.2021 e delle disposizioni dettate dalla vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto*”, avente efficacia fino al 21 marzo 2021;

Visti i provvedimenti e le disposizioni normative nazionali, regionali e locali, adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e attualmente vigenti, così come richiamati nel decreto n. 12887 del 04/03/2021 sopra richiamato;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato, da ultimo fino alla data del 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti altresì

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 con oggetto “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto*”;
- il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 con oggetto “*Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*”;
- la circolare del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2021 esplicitativa del sopra richiamato decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30;

Richiamati in particolare:

- i commi 2 e 5 dell'art. 1 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 ai sensi dei quali rispettivamente “*2. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.*” e “*5. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio*

nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4, primo periodo.”;

- l'art. 1 dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, ai sensi del quale “1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
2. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.”;

Sentiti i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione;

Visti

- il combinato disposto degli articoli 32, comma 4 e 50, comma 7, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 27, comma 2, lett. b), Statuto dell'Unione delle Terre d'Argine;

DECRETA

1. di prorogare, sino al 6 aprile 2021 compreso, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente dell'Unione delle Terre d'Argine prot. n. 12887 del 04/03/2021;

2. di trasmettere copia del presente atto a tutti i dirigenti dell'Unione e ai Sindaci dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera.

5. di inviare copia del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso il presente decreto chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

20 marzo 2021

Il Presidente dell'Unione
Enrico Diacci
(firmato digitalmente)